



TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCURSUALI

DECRETO

Il Giudice designato,

letto il ricorso per l'ammissione alla procedura di Liquidazione del Patrimonio ex art. 14-ter l. n. 3/2012 depositato in data 13 LUGLIO 2022 nell'interesse di **RENDA FIORENZA**;

rilevato che il ricorso è stato stampato, firmato e scannerizzato, anziché essere predisposto con qualsiasi redattore di testi, convertito in pdf e firmato digitalmente come previsto dalle norme tecniche (decreto ministeriale n. 44 del 18 luglio 2011 e del 16 aprile 2014 dal Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati);

ritenuto pertanto necessario invitare parte ricorrente a regolarizzare il deposito;

ritenuto preliminarmente che sussista la competenza del Tribunale di Bologna ai sensi dell'art. 9 l. n. 3/2012 e successive modifiche;

letta la relazione particolareggiata redatta dal Gestore dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento presso l'ODCEC di Bologna, dott.ssa Isabella Tassinari quale Organismo di composizione della crisi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 della legge sopra citata;

rilevato che l'istanza è stata presentata da soggetto non assoggettato, né assoggettabile, alle vigenti procedure concorsuali;

rilevato che la ricorrente non risulta proprietario di alcun bene, mobile o immobile, ad eccezione degli arredi della casa di abitazione impignorabili ex art. 514 c.p.c.;

ritenuto che non costituisca motivo di inammissibilità della procedura la circostanza che il debitore non sia, al momento della presentazione dell'istanza, proprietario di alcun bene da porre concretamente in liquidazione, potendo lo stesso contare sul reddito da lavoro dipendente, destinato a soddisfare parzialmente i creditori (cfr. Tribunale Milano, 16.11.2017, pubblicato su www.ilcaso.it). Anche i redditi futuri, infatti, sono crediti e, quindi, rientrano nella nozione generale di beni, tanto che possono essere oggetto di procedure di pignoramento presso terzi;



atteso che la debitrice non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni ai procedimenti di cui alla l. 3/2012, né hanno subito, per cause a loro imputabili, provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14bis l. 3/2012;

posto che dalla documentazione prodotta si desume che la ricorrente percepisce un reddito da lavoro di circa 2.280 euro netti mensili (cfr. Dichiarazioni fiscali ultimo triennio), mentre non è noto lo stipendio percepito dal marito che risulta essere dipendente pubblico;

rilevato che l'esame delle spese dichiarate dalla ricorrente quali somme necessarie a far fronte ai bisogni primari del nucleo familiare (nel quale rientrano una figlia minore ed il marito) ed i redditi percepiti (come risultanti dalle dichiarazioni in atti) consentono l'apprensione di una parte del reddito a favore dei creditori;

considerato inoltre che il marito ha dichiarato la disponibilità, con sottoscrizione del ricorso, a versare euro 10.000 a titolo di liberalità e da porre a disposizione dei creditori;

considerato che è stato prodotto un elenco dei creditori con indicazione del credito da ciascuno di essi vantato;

tenuto conto che l'OCC ha formulato giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione;

rilevato che non risulta i debitori, negli ultimi cinque anni, abbiano commesso atti in frode ai creditori;

ritenuto che debba essere disposta la pubblicità di legge;

P.Q.M.

visto l'art. 14-quinquies della l. n. 3/2012 e ss. modifiche,

DICHIARA

aperta la procedura di Liquidazione dei beni di **RENDA FIORENZA**, nata a Palermo il 7.8.1970;

NOMINA

Liquidatore ai sensi dell'art. 14-quinquies co. 2 l. 3/2012 la dott.ssa Isabella Tassinari, già Gestore della Crisi;

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE

che la domanda ed il presente provvedimento siano trasmessi a cura del Liquidatore ai creditori indicati nella domanda;



ORDINA

che i redditi siano messi nella disponibilità del liquidatore mano a mano che maturano, così come eventuali ulteriori beni che dovessero sopravvenire nel corso della procedura;

DISPONE

che sia lasciata nella disponibilità della ricorrente la somma mensile di euro 1.680,00, ai sensi dell'art. 14ter, comma 6, lett.b l. 3/2012, in considerazione della necessità di destinare tali somme al mantenimento del debitore in base alle spese che il ricorrente ha quantificato come necessarie per il sostentamento, mentre eventuali redditi ulteriori, oltre ad eventuali beni sopravvenuti, dovranno essere posti a disposizione dei creditori;

DISPONE

che le istanze ed il presente decreto siano pubblicati sul sito web del Tribunale di Bologna: www.tribunale.bologna.giustizia.it nel rispetto della normativa della GDPR Privacy.

Si comunichi a parte ricorrente e all'OCC/Liquidatore.

Bologna, 28 luglio 2022

Il Giudice Designato

Antonella Rimondini

